

## Orientamento sulla composizione del Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza a quanto previsto dal Criterio applicativo 1.C.1, lettera h) del codice di Autodisciplina delle società quotate a cui Vittoria Assicurazioni S.p.A. aderisce, il Consiglio di Amministrazione uscente esprime agli azionisti il proprio orientamento sulla futura dimensione e composizione dell'organo amministrativo, in vista del suo rinnovo da parte dell'Assemblea convocata per il 27 aprile 2016.

Nell'effettuare la valutazione qui esposte il Consiglio di Amministrazione, ha tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione svolta, ai sensi del Criterio applicativo 1.C.1, lettera g) del Codice di Autodisciplina e del Regolamento Isvap n. 20, relativamente alla dimensione, composizione e funzionamento dell'organo amministrativo nel suo complesso, nonché dei suoi comitati.

Il presente orientamento, volto anche a fornire indicazioni sulle caratteristiche personali e professionali che si ritiene debbano essere possedute dagli Amministratori della Società, è stato formulato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte del Comitato Nomine e Remunerazioni il quale ha, tra le proprie funzioni, anche quella di formulare pareri in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

### Requisiti normativi

Poste le cogenti disposizioni di legge in vigore in tema di requisiti degli Amministratori di imprese di assicurazione, i candidati alla carica di Amministratore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dal Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, n. 220, che determina i requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è altresì soggetta alla previsione dell'art. 36 della Legge del 22 dicembre n. 214 (c.d. "divieto di *interlocking*") che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi concorrenti.

Oltre ai requisiti individuali che devono essere posseduti da ciascun amministratore, il Consiglio raccomanda il rispetto del disposto di cui all'art. 5 del *Regolamento Isvap* n. 20, che richiede che l'organo amministrativo di un'impresa assicurativa sia composto da soggetti che, complessivamente, garantiscano la presenza di esperienze teoriche, professionali e manageriali in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance*, analisi finanziaria e attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.

Inoltre, ai fini del rispetto del Codice di Autodisciplina per quanto concerne la nomina del Comitato per la remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi, il Consiglio di Amministrazione raccomanda che sia assicurata la presenza di almeno un amministratore che abbia un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive e di un componente che abbia un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Relativamente al requisito di indipendenza, oltre a quanto disposto dal sopra citato Decreto n. 220 e dal combinato disposto degli articoli 147 e 148, comma 3, del TUF, il Consiglio rammenta che l'appartenenza della Società al Segmento STAR di Borsa Italiana comporta che almeno quattro amministratori debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione uscente conferma la propria valutazione che non sia di ostacolo all'indipendenza degli Amministratori la loro permanenza in carica per un periodo superiore ai nove anni, non ritenendo pertanto opportuna l'adesione, da parte della Società, al Criterio applicativo 3.C.1. lettera e) del Codice di Autodisciplina. Si ritiene, di contro, che una conoscenza approfondita della Società e del contesto in cui essa opera, nonché della tecnica assicurativa e della normativa di settore,



conseguibili dopo diversi anni di esperienza, consentano agli Amministratori di apportare un contributo importante ai lavori del Consiglio e, più in generale, nella definizione delle linee strategiche della società.

### Dimensione e durata

Lo Statuto sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 7 e non più di 16 Amministratori. L'Assemblea del 19 aprile 2013 aveva stabilito in 16 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In sede di autovalutazione, il Consiglio ha ritenuto che l'attuale dimensione sia da ritenersi congrua in rapporto alle dimensioni della Società e alla complessità e specificità del settore di attività in cui essa opera, tenuto anche conto da un lato della necessità di garantire la presenza in Consiglio di competenze diversificate, dall'altro dell'opportunità di prevedere la partecipazione di amministratori indipendenti ai diversi Comitati consiliari.

Nel valutare l'opportunità di ridurre il numero degli Amministratori rispetto al numero attuale, il Consiglio ha ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, che l'eventuale riduzione debba avvenire in modo graduale.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio esprime il proprio orientamento ritenendo che il numero degli Amministratori possa essere determinato in 15.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene inoltre opportuno confermare l'impostazione di un mandato triennale per garantire agli Amministratori un ampio orizzonte temporale per la determinazione delle strategie di sviluppo e nella loro attuazione.

### Composizione

Sulla base di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina, nella valutazione della composizione del Consiglio, occorre verificare che siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta della Società, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

Il Consiglio di amministrazione uscente, in sede di autovalutazione, ha espresso un giudizio positivo sull'attuale composizione in rapporto al numero degli Amministratori non esecutivi rispetto al numero dei componenti esecutivi, nonché in rapporto al numero dei componenti indipendenti rispetto alle dimensioni del Consiglio. E' stato inoltre ritenuto che le professionalità attualmente presenti in Consiglio garantiscano un grado di eterogeneità tale da consentire agli Amministratori di apportare un adeguato contributo all'attività dello stesso.

Tutto ciò premesso il Consiglio raccomanda che venga garantita una corretta proporzione tra le figure richieste in consiglio (esecutivi, non esecutivi e indipendenti), auspicando, altresì, che venga mantenuta sia un'eterogeneità delle figure professionali, sia una continuità della gestione dell'impresa, in considerazione anche della complessità e peculiarità dell'attività assicurativa.

In particolare, si raccomanda di assicurare, all'interno di ciascuna lista, un'ampia presenza di candidati che si qualifichino come indipendenti sulla base dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, raccomanda agli Azionisti di proporre candidati che possano dedicare allo svolgimento dei loro compiti il tempo necessario, anche tenuto conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società.

### Numero massimo di incarichi

In adesione al criterio applicativo 1.C.3. del Codice di Autodisciplina il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento

dell'incarico di amministratore della Società, tenendo conto della partecipazione dei consiglieri ai Comitati costituiti all'interno del Consiglio.

Premesso che:

- gli incarichi presi in considerazione sono quelli di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- per società di rilevanti dimensioni si intendono quelle con ricavi superiori a 500 milioni di euro;
- per società finanziarie si intendono le società che svolgono attività finanziarie nei confronti del pubblico; sono pertanto escluse le società non quotate holding di partecipazioni;
- gli incarichi all'interno dello stesso gruppo societario sono considerati equivalenti ad un solo incarico;
- per incarico esecutivo si intende l'incarico di Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale; l'incarico di Sindaco non viene considerato esecutivo;

il Consiglio ritiene che sia di norma compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società il seguente numero massimo di altri incarichi presso le società sopra individuate:

- per il Presidente e gli Amministratori esecutivi di Vittoria Assicurazioni: nessun incarico esecutivo; n. 4 incarichi non esecutivi;
- per gli altri Amministratori: n. 8 incarichi, di cui non più di 2 esecutivi.

## Organizzazione dei lavori collegiali e assetto delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione uscente esprime il proprio giudizio su quello che ritiene possa essere l'assetto ottimale dell'organizzazione dei lavori collegiali e delle deleghe.

Si ritiene innanzitutto importante mantenere nel Consiglio un assetto che garantisca una continuità con il passato della Società, prevedendo figure che rappresentino nei confronti degli Stakeholders un punto di riferimento e garanzia di continuità con i tradizionali indirizzi di prudente gestione.

Allo scopo il Consiglio di Amministrazione uscente propone di prevedere la figura di un Presidente Emerito, che vanti una lunga esperienza nel Consiglio della Società e possa rappresentare una figura di riferimento per gli tutti gli Amministratori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la legale rappresentanza della Società, oltre ai requisiti professionali previsti dalla vigente normativa, dovrebbe avere caratteristiche personali di adeguata autorevolezza per assicurare una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio, rappresentando una figura di garanzia per tutti gli Azionisti.

I poteri esecutivi dovrebbero essere attribuiti a soggetti che vantino una comprovata esperienza nel settore assicurativo e nella gestione aziendale. I poteri delegati dovranno garantire il rispetto del principio della collegialità del Consiglio di Amministrazione nella definizione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo, nonché del livello di rischio ritenuto compatibile con gli obiettivi strategici.

Si sottolinea l'importanza di continuare a prevedere, come già attualmente, la presenza di Comitati endoconsiliari che supportino con funzioni istruttorie e propositive l'attività collegiale del Consiglio e degli organi delegati.